



TRIBUNALE DI MILANO
ESECUZIONI IMMOBILIARI

RGE n. 2214/2014

GE: Dott. Puricelli

Procedura di espropriazione immobiliare promossa da:

Banca [REDACTED]

Contro

[REDACTED]

NOTE SCRITTE PER UDIENZA 16/11/21
E RELAZIONE PERIODICA DEL CUSTODE

In vista dell'udienza fissata per il 16.11.2021 evidenzio quanto segue.

Nella relazione iniziale ho richiamato le risultanze della certificazione notarile che precisava come *“sui beni, successivamente all'ipoteca ma prima del pignoramento, risulta trascritta domanda per ottenere la revoca di atti in favore del Fallimento T [REDACTED]”*

*

Il difensore del precedente, in vista dell'udienza del 22.6.2021 ha depositato gli esiti degli accertamenti effettuati e ha confermato, in sintesi, i seguenti aspetti:

- 1) Il creditore precedente agisce in forza di **mutuo fondiario** con **ipoteca anteriore** a tutte le trascrizioni (ipoteca del 29.12.2008) di seguito richiamate.
- 2) Successivamente all'ipoteca, in data 1.3.2012, è stata trascritta sui beni oggetto di esecuzione la domanda giudiziale di inefficacia e revocazione ex art. 67 l.f. (in favore del Fallimento T [REDACTED] spa) del trasferimento dell'immobile del 19.2.2008 tra “[REDACTED] S.p.A.” e “Cooperativa [REDACTED]” con estensione degli effetti della revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti dell'esecutato che è subacquirente dell'immobile in forza di atto di compravendita stipulato in data 4.12.2008 con la predetta “Cooperativa [REDACTED] [REDACTED]”
- 3) il giudizio promosso da “Fallimento [REDACTED] S.p.A.” ha avuto esito favorevole con sentenza n. 779/2013 con la quale il Tribunale di Milano ha accolto le domande formulate dall'attore. La sentenza, tuttavia, NON risulta annotata a margine della domanda giudiziale.



- 4) Il creditore procedente ha notificato al “Fallimento T [REDACTED] S.p.A.”, l’avviso ex art. 498 c.p.c. e il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.
- 5) Il difensore del procedente ha quindi chiesto disporsi la vendita

Il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria fallimentare non è idoneo a determinare un effetto restitutorio in favore del fallito; l’azione ex art. 67 LF comporta la declaratoria di inefficacia (relativa) dell’atto rispetto al soggetto che agisce in giudizio senza caducare l’avvenuta alienazione in capo all’attuale acquirente.

In sostanza, la proprietà del bene “revocato” rimane in capo all’acquirente e il curatore ha il diritto di ottenere la restituzione del bene per consentire alla massa di soddisfarsi sullo stesso. Il debitore esecutato, quindi, resta proprietario dell’immobile.

La Banca [REDACTED] creditrice procedente e fondiaria, resta in ogni caso creditore ipotecario di primo grado con facoltà di soddisfarsi con il privilegio.

Il creditore, inoltre, ha notificato al fallimento T [REDACTED] spa l’avviso ex art. 498 cpc consentendo a quest’ultimo di intervenire nella procedura.

§§§

Anche ai fini dell’informativa da rendere ai possibili interessati alla partecipazione all’asta, **chiedo al GE l’autorizzazione a pubblicare unitamente alla pubblicità della vendita, con omissione dei nomi, la presente relazione**

*

ODL: Considerato che gli incombenti di cui all’udienza ex art. 569 cpc non sono ancora conclusi, ho ritenuto opportuno rinviare la liberazione forzata onde valutare gli esiti dell’udienza.

FONDO SPESE: In attesa di costituzione

Con osservanza

Milano, 8.11.2021

Avv. Cristina Reina